

Proc. n. 220-1/2025

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE**

Il giudice delegato,

letto il ricorso presentato da [REDACTED]

rappresentata e difesa per procura rilasciata ex art. 83 co.3 cpc che si deposita in allegato dall'Avv. [REDACTED] presso il cui studio in Crema,

[REDACTED] presso elegge domicilio [REDACTED]
esaminata la documentazione allegata

OSSERVA

[REDACTED] ha presentato istanza per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art 17 CCII, al fine di poter usufruire della procedura ivi prevista dalla ristrutturazione di debiti del consumatore.

Al fine di porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento il ricorrente ha esposto:

- di essere un consumatore;
- di non essere soggetto a procedure concorsuali;
- di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni dalla data di deposito dell'istanza, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- di non aver subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'articoli 72 del richiamato decreto legislativo;
- che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- che tale squilibrio trae origine da finanziamenti accesi per coprire i debiti contratti per il sostenimento di spese familiari ordinarie e straordinarie eccedenti la disponibilità reddituale.

Ha chiarito che l'esposizione debitoria è così composta:

- [REDACTED] - Contratto di delegazione di pagamento identificato con il [REDACTED] con decorrenza dei pagamenti a partire dal 31.10.2019 e ultima rata prevista al 30.09.2029; con capitale iniziale n. 120 quote da euro 309,00 di cui 37.080,00 residuo in data 05.03.2025 pari ad euro 18.931,00.

- [REDACTED] Finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento avente [REDACTED] erogato in data 07.05.2019 dell'importo di € 37.200,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili di €310,00 cadauna; alla data odierna, ovvero 07.03.2025, il debito residuo del finanziamento ammonta ad € 15.500,00;

- [REDACTED] vanta un credito (residuo) nei confronti della Sig.ra [REDACTED] di euro 76.552,27 di cui la debitrice attualmente sconta il pignoramento del quinto dello stipendio (€383,65) eseguito in forza del [REDACTED] somma già assegnata dal [REDACTED]

Per queste tre posizioni debitorie la ricorrente si vede trattenere la somma di € 1.002,65 mensili dalla busta paga.

Ha chiarito, inoltre, che ci sono altre posizioni debitorie alle quali la ricorrente non riesce a far fronte:

- [REDACTED] vanta un credito nei confronti della Sig.ra [REDACTED] ammontante ad Euro 33.532,34. (così computato in sede di pignoramento presso terzi non iscritto a ruolo, per la pendenza dell'analoga procedura sopra indicata) in forza di Decreto

- [REDACTED] vanta un credito nei confronti della [REDACTED] Marilena ammontante ad Euro 24.231,86, oltre interessi moratori e spese di D.I. nr

██████████ Contro questo D.I. è stata promossa opposizione tutt'ora pendente avanti il Tribunale di S.M. Capua Vetere, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/09/2026.

- IFIS NPL INVESTING S.P.A. vanta un credito nei confronti della Sig.ra ██████████ Marilena ammontante ad Euro 8.980,43 (in virtù della fusione del 31.10.2024 ██████████ S.p.A. in Banca Ifis)

- Agenzia delle entrate Riscossione vanta un credito di € 3209,74, come meglio descritto a pag. 11 della Relazione Dr.ssa Lillo;

- Il Comune di Casagiove vanta un credito di € 7.956,41 per la TARI e €1.510,05 per canoni idrici, come meglio descritto a pag. 12 della Relazione Dr.ssa Lillo.

La ricorrente, allegando al piano relazione particolareggiata dell'O.C.C. con relativi allegati, ha rappresentato:

di essere percettrice di reddito dal lavoro dipendente per circa € 34.000,00 lordi pari a circa € 26.500,00 netti, oltre all'assegno unico per i tre figli pari a € 470,00 mensili. Sulla base di questi dati il Gestore della Crisi ha valutato che il reddito mensile medio netto della ricorrente ammonta a € 2200,00 mensili a cui si deve aggiungere l'importo dell'assegno unico pari a € 470,00, mentre l'apporto del coniuge all'economia familiare è residuale atteso che dalle sue dichiarazioni i redditi percepiti risultano di € 2543,00 nel 2022; € 3417,00 nel 2023 ed € 6578,00 nel 2024.

- che Il fabbisogno familiare ridotto ai minimi termini e in base all'elenco delle spese citato dal Gestore a pag. 7 della Relazione è pari a € 2053,00 mensili;

- di non essere proprietario di beni immobili;

- di risiedere anagraficamente presso unità immobiliare condotta in locazione.

Ha quindi chiesto di disporre l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto dall'OCC con riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, laddove richieste. Disporre, altresì, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché disporsi misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Disporre la sospensione dei pagamenti eseguiti dal datore di lavoro della ricorrente – ██████████

██████████ L'O.C.C. ha rappresentato che le cause dell'indebitamento sono da ricondursi alla stipula di numerosi finanziamenti finalizzati al sostentamento di un dignitoso tenore di vita della famiglia, in quanto il coniuge Sig. ██████████ titolare di ditta individuale operante nel settore della vendita al dettaglio di abbigliamento, non riusciva a garantire un'entrata sufficiente a fornire supporto costante alla gestione

██████████ contratto anch'egli numerosi debiti personali tra i quali figuravano arretrati per contributi Inps, imposte dovute all'Agenzia delle Entrate oltre a finanziamenti, pignoramenti dei conti correnti intestati all'attività, mancato rilascio di libretto assegni, verbali per violazioni codice della strada non pagati e affidati alla riscossione, che gli hanno impedito di gestire l'attività. Dal 01.01.2016 i coniugi si erano trasferiti ██████████ una casa in affitto, dove vivono attualmente. In precedenza, dal matrimonio (27.9.2004) avevano vissuto nella casa di

██████████ gratuito, pagando le spese vive. Dall'anno 2016 al 2019, il marito non aveva più trovato

lavoro. Nel 2019 ha lavorato come dipendente presso un'azienda edile, spostandosi all'estero e rientrando nel marzo 2020, per via della Pandemia da Covid - 19, perdendo quindi il lavoro. Successivamente, i coniugi hanno ricevuto sussidio statale (Naspi) per un anno e, cambiando attività, il marito ha iniziato progressivamente a reinserirsi nel mondo del lavoro. Attualmente ha 56 anni e lavora nel campo dell'edilizia, anche se il suo contributo al bilancio familiare resta limitato.

Secondo l'esperto, nel caso di specie, le varie finanziarie e gli istituti di credito, avrebbero dovuto condurre analisi più approfondite ed effettuare idonee valutazioni nella concessione dei predetti prestiti, in quanto dalla consultazione delle banche dati, era di agevole conoscenza la coesistenza di altri contratti di finanziamento di importi complessivamente consistenti. Sig.ra [REDACTED] si sarebbe eccessivamente esposta nei confronti del ceto finanziario poiché spinta «da stringenti necessità familiari e non ludico-edonistiche». Infatti, riferisce l'Esperto che l'indebitamento della Sig.ra [REDACTED] segue una progressione tipica, con nuovi finanziamenti accesi al fine di sostenere il peso dei precedenti. Tenuto conto della predetta ricostruzione, la diligenza nell'assunzione delle obbligazioni si tradurrebbe essenzialmente in un giudizio di prognosi postuma avente per oggetto la ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto. E, quindi, in una valutazione di sostenibilità del debito.

L'esperto ha concluso sostenendo di poter escludere la sussistenza della "colpa grave, malafede o frode" nell'indebitamento che, ex art. 69, c. 1, CCII, esclude che possa essere omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L'esperto ha quantificato in € 190.440 la complessiva debitoria della ricorrente, per crediti tutti di natura chirografaria con l'unica eccezione delle spese della procedura.

Il patrimonio immobiliare della Sig.ra [REDACTED] risulta privo di consistenza. Ella e la sua famiglia abitano in un immobile in affitto [REDACTED]

[REDACTED] Per ciò che concerne i beni mobili registrati, dalla visura risultavano, in data 14.04.2025, n. 2 autovetture targate [REDACTED] entrambi rottamati nei primi mesi del 2025, a causa della loro vetustà e del malfunzionamento irreversibile. A far data dal 08.01.2025 la Sig.ra [REDACTED] ha in uso un'auto regalata dalla sorella, modello [REDACTED]. Ella, quindi, non dispone di beni né rendite se non del reddito derivante dal proprio lavoro.

Secondo il Gestore, dall'analisi della documentazione in atti non è emersa l'esistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che la richiedente abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Il piano del consumatore prevede di mettere a disposizione dei creditori il proprio stipendio nella misura di euro € 600,00 mensili per 8 anni e 6 mesi. Dall'esecuzione del piano di ristrutturazione i creditori della ricorrente riceverebbero l'importo complessivo di euro 61.014,78, con una falcidia del 70% di tutti i crediti chirografari.

Questa soluzione, secondo il Gestore, oltre ad essere sostenibile sarebbe anche quella maggiormente soddisfattiva per la massa creditoria, in alternativa di quella liquidatoria. Infatti, la soluzione della liquidazione appare, secondo il Gestore, inidonea sotto diversi profili: 1) Assenza di beni da liquidare; 2) Impossibilità di pignorare più di un quinto dello stipendio con conseguente prolungamento eccessivo dei tempi di soddisfacimento dei creditori.

Ha concluso la sua relazione formulando parere positivo all'apertura della procedura.

Tanto premesso, valutate le condizioni di ammissibilità della proposta, emette il seguente

DECRETO

Visto l'art. 70 CCII,

Dichiara l'apertura del procedimento per la ristrutturazione dei debiti proposto con ricorso del 18.9.2025 da [REDACTED] e [REDACTED]

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

AVVISA

I creditori, che, ricevuta la predetta comunicazione, devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3. E che nei venti giorni successivi possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Vista la richiesta di adozione di misure cautelari nelle more della definizione del procedimento con l'eventuale omologa

DISPONE

la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore. Più in particolare,

ORDINA

la sospensione dei pagamenti eseguiti dal datore di lavoro della ricorrente – [REDACTED]

[REDACTED] a favore di:

- [REDACTED] in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa [REDACTED] del Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 24.03.2022 nel procedimento [REDACTED]

- [REDACTED] Finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio [REDACTED]

- [REDACTED] - Contratto di delegazione di pagamento identificato con il n. [REDACTED] con decorrenza dei pagamenti a partire dal 31.10.2019.

Ordina al contempo alla debitrice di accantonare dalla data di sospensione dei pagamenti prima disposta la somma mensile di € 600 da destinare alla realizzazione del piano in caso di omologa o da rimettere a disposizione dei tre creditori prima individuati nel caso di rigetto. Le fa divieto di compiere, nelle more, atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Rinvia per gli ulteriori incombeni all'esaurimento dei termini di cui al sesto comma dell'art. 70 CCII.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni conseguenti.

S.M. Capua Vetere, data del deposito

Il Giudice
Massimo Urbano

Relazione Particolareggiata

Organismo Composizione della crisi

redatta ai sensi dell'articolo 68 CCII

Gestore della crisi - O.C.C. Ordine Dottori Commercialisti di Caserta

Dott.ssa Federica Lillo

Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

Gestore della Crisi Dott.ssa Federica Lillo

O.C.C. di Caserta Procedimento n.61/2024 del 16.01.2025 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202.2014

La sottoscritta Dott.ssa Federica Lillo, nata a [REDACTED] con studio in San Prisco (CE) in via Circumvallazione n.147, iscritta al n. 2115 sez. A dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Caserta ed al Registro dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, nonché facente parte dell'O.C.C. tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta, sulla base della documentazione fornita dalla Sig.ra Petriccione Marilena, espone quanto segue.

PREMESSA

1. RICORRENTE: DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' E CAUSE OSTATIVE
3. NUCLEO FAMILIARE, DATI ECONOMICI E FABBISOGNO MENSILE
4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI
5. GLI ACCERTAMENTI SVOLTI DAL GESTORE DELLA CRISI
6. IL PASSIVO E L'ATTIVO DEDOTTI
7. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
8. INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI
9. LA PROPOSTA
10. VALUTAZIONE RISPETTO ALL'IPOTESI LIQUIDATORIA
11. RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO
12. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA
13. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO
14. CONCLUSIONI

Gestore della Crisi Dott.ssa Federica Lillo

O.C.C. di Caserta Procedimento n.61/2024 del 16.01.2025 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202.2014

PREMESSA

Con istanza depositata in data 17.12.2024 presso la segreteria dell'OCC-ODCEC CASERTA dalla Sig.ra [REDACTED] con la quale la medesima richiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento, il Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, con provvedimento n. 61/2024 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202.2014 del 16.01.2025 nominava la sottoscritta Dott.ssa Federica Lillo, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili Sez. A di Caserta n. 2115, con studio in San Prisco (CE) in Via Circumvallazione n. 147, quale professionista incaricato ad assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La sottoscritta professionista, in relazione alla nomina di cui sopra, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal comma 8 dell'art. 4 D.M. 202/2014:

- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire di non essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

- Predisporre, ai sensi del comma 2 dell'art. 68 CCII, una relazione particolareggiata alla proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il cui fine è di:
 - indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - dare un resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 3 anni;
 - indicare l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
 - verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ex art. 67 CCII.

Gestore della Crisi Dott.ssa Federica Lillo

O.C.C. di Caserta Procedimento n.61/2024 del 16.01.2025 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202.2014

Ai fini della presente relazione è stata esaminata la seguente documentazione:

1. Carta identità e codice fiscale [REDACTED];
2. Certificato cumulativo di residenza e Stato di Famiglia;
3. Dichiarazione dei redditi Modello 730 relative agli anni di imposta dal 2019 al 2024;
4. Certificazioni Uniche relative agli anni di imposta dal 2021 al 2024;
5. Assegno Unico dal 2022 al 2025;
6. Buste paga anni 2021-2022-2023-2024;
7. Dichiarazione dei redditi [REDACTED] - anni d'imposta 2021-2022-2023;
8. Estratti conto corrente e carta prepagata anni 2022-2023- 2024;
9. Attestazioni Isee anni 2023-2024-2025;
10. Bonifico ODCEC Caserta, diritti di segreteria e primo acconto OCC;
11. Istanza per la nomina del gestore;
12. Documentazione giudiziale fornita dal Legale di parte, [REDACTED]
13. Autocertificazione assenza protesti;
14. Visura catastale Agenzia delle Entrate;
15. Estratto archivio centrale dei Rischi e visura Crif;
16. Visura registro ACI;
17. Relazione sulle cause del sovraindebitamento redatta a cura dell'[REDACTED]
18. Ricevuta adesione alla Rottamazione quater - definizione agevolata e relative ricevute di pagamento;
19. Contratto di locazione passivo dell'immobile uso abitativo;
20. Convocazione del 05.03.2025;
21. Verbale dell'incontro del 05.03.2025;

Allo scopo di accertare la reale situazione debitoria della Sig.ra Petriccione sono state inviate PEC di richiesta precisazione del credito ai seguenti soggetti:

1. [REDACTED] – riscontrava trasmettendo copia del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello [REDACTED], estratto conto pagamenti e precisazione del credito;
2. [REDACTED] – riscontrava trasmettendo accertamenti Tari anni 2016, 2017, 2018 e 2019, Riepilogo Tari dovuta dal 2020 al 2024 e liquidazione 2025, Riepilogo Canoni idrici dovuti dal 2020 al 2024;
3. [REDACTED] – riscontrava negativamente, affermando che i crediti insoluti venivano gestiti dalla società Municipia S.p.a. – concessionario della riscossione per il Comune di Salerno, la quale non forniva alcun esito;
4. [REDACTED] a - riscontrava negativamente, non gestendo più la posizione e invitando a contattare [REDACTED]
5. [REDACTED] riscontrava inviando documentazione in data 31.03.2025 e integrazione in data 23.04.2025;
6. [REDACTED] riscontrava per essa la [REDACTED] e la [REDACTED] in quanto titolari attuali del credito vantato;
7. [REDACTED] - interpellata in quanto gestore di una parte del credito di [REDACTED], senza riscontro;
8. [REDACTED] - riscontrava per essa la [REDACTED], in quanto titolare attuale dei crediti;
9. [REDACTED] - riscontrava negativamente, affermando che i crediti insoluti venivano gestiti dalla società [REDACTED], la quale non forniva alcun esito;
10. [REDACTED] riscontro non pervenuto;
11. [REDACTED] riscontro non pervenuto;
12. [REDACTED] riscontrava trasmettendo copia di estratto conto, piano di ammortamento e precisazione del credito;

Gestore della Crisi Dott.ssa Federica Lillo

O.C.C. di Caserta Procedimento n.61/2024 del 16.01.2025 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202.2014

13. [REDACTED] - riscontrav[REDACTED] per credito trasmesso a quest'ultimo.

1. RICORRENTE: DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La Sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] trovandosi nelle condizioni previste dagli art. 67 e 68 CCII ed alla luce delle opportunità da esso concesse, intende presentare un **Piano di ristrutturazione dei Debiti del consumatore**, per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che viene con la presente relazione verificata ed attestata dalla sottoscritta Dott.ssa Federica Lillo, nominata quale professionista per assolvere le funzioni di Gestore della crisi.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' E CAUSE OSTATIVE

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame non sussistono le condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69 CCII. Infatti la ricorrente:

- non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per cui non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

La debitrice presenta, al contrario, i requisiti per l'ammissione alla Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli art. 67 e ss. CCII.

A tal fine, si intende:

- Per sovraindebitamento (**requisito oggettivo**) *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
- Per consumatore (**requisito soggettivo**) - art. 2 lettera e) del CCII *"il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipo regolati nei capi 3,4 e 6 del Titolo V del Libro V del c.c. per i debiti estranei a quelli sociali"*.

Ebbene, la proponente riveste la qualifica di *consumatore*, in particolare quella di lavoratrice dipendente, i cui debiti sono stati contratti nella veste di *persona fisica, dunque esclusivamente per scopi estranei alle attività lavorative*. Di seguito verrà esposta la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile al fine di dimostrare che la Sig.ra Petriccione versa effettivamente in uno stato di sovraindebitamento.

3. NUCLEO FAMILIARE, DATI ECONOMICI E FABBISOGNO MENSILE

La Sig.ra [REDACTED]

Gestore della Crisi Dott.ssa Federica Lillo

ELENCO SPESE	
TIPO	IMPORTO
SPESE ALIMENTARI	700,00
SPESE SANITARIE	70,00
CANONI DI LOCAZIONE	550,00
SPESE CONDOMINIALI	18,00
UTENZE (luce, gas, acqua, spazzatura)	200,00
SCUOLA	150,00
ASSICURAZIONE AUTO + BOLLO	100,00
TELEFONIA	65,00
BENZINA AUTO	200,00
TOTALE SPESE MENSILI	2.053,00

Si ritiene dunque corretta la previsione che per il mantenimento del nucleo familiare occorre un fabbisogno mensile non inferiore ad **€ 2.053,00**.

A questo punto la scrivente ha provveduto ad estrarre i dati Istat aggiornati alla data della presente relazione. A tal proposito si tenga conto che la spesa media mensile per un nucleo familiare tradizionale composto da 5 membri nell'anno 2023, si attesta, per il Sud Italia, a **€ 3.581,14**.

DIVISIONE DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI
	5 e più
SPESA MEDIANA MENSILE	3.032,86
SPESA MEDIA MENSILE (=100%)	3.581,14
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	22,8
Cereali e prodotti a base di cereali	3,9
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati	5,1
Pesci e altri frutti di mare	1,6
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	2,7
Oli e grassi	0,7
Frutta e frutta a guscio	1,7
Ortaggi, tuberi, patate, banane da cuocere e legumi	2,9
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	1,0
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	1,5
Succhi di frutta e verdura	0,2
Caffè e succedanei del caffè	0,5
Tè, male e altri prodotti vegetali da infusione	0,1
Bevande al cacao	0,0
Acqua	0,5
Bibite	0,3
Altre bevande analcoliche	0,0
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	-
Non alimentare	77,2
Bevande alcoliche e tabacchi	1,6
Abbigliamento e calzature	5,1
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	28,1
Interventi di ristrutturazione	0,9
Affitti figurativi	14,7
Mobili, articoli e servizi per la casa	4,1
Salute	3,8
Trasporti	12,6
Informazione e comunicazione	2,8
Ricreazione, sport e cultura	4,5
Istruzione	1,6
Servizi di ristorazione e di alloggio	5,7
Servizi assicurativi e finanziari	2,9
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	4,3
Totale	100,0

Gestore della Crisi Dott.ssa Federica Lillo

O.C.C. di Caserta Procedimento n.61/2024 del 16.01.2025 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202.2014

A fronte di tale dato, risulta difficile pensare come una famiglia tradizionale, con il crescere delle spese e la progressiva riduzione del potere di acquisto derivante dalla situazione congiunturale dell'economia, possa non aver fatto ricorso ad ulteriori fonti di finanziamento per sostenere un dignitoso tenore di vita. Alla luce di quanto esposto, volendo rapportare il reddito netto medio mensile pari ad € 2.222,05 alla spesa media mensile pari ad €2.053,00 della famiglia della Sig.ra [REDACTED] a cui si aggiungono impegni finanziari per altri 1.000,00 euro circa, è evidente che la stessa, pur avendo un profilo economico al di sotto della media, si trova in evidente stato di squilibrio e che nel corso degli anni, sia stata costretta a fare ricorso al credito, soprattutto, per far fronte alle spese correnti sempre crescenti.

4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Il legislatore, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, ha introdotto i requisiti della c.d. *meritevolezza e diligenza*. Per "*meritevolezza*" s'intende l'assenza di "*atti in frode*". In altre parole, il sovraindebitato non deve aver posto in essere atti (anche omissivi) che hanno cagionato un danno ai creditori (assenza di dolo). Invece per "*diligenza*" s'intende, genericamente, la mancanza della "*colpa*" nella causa del sovraindebitamento nonché la corretta valutazione, al momento dell'assunzione del debito, delle proprie capacità di fare successivamente fronte al rimborso. Tali requisiti sono richiesti al fine di evitare che il debitore possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione dalle obbligazioni assunte. Dunque, allo scopo di far emergere la meritevolezza del debitore e la natura non colposa del sovraindebitamento, nella proposta sono state evidenziate le cause che hanno condotto allo stato di sovraindebitamento.

Come risulta da relazione depositata dal Legale di parte [REDACTED], la quale rappresenta che le cause dell'indebitamento sono da ricondursi alla stipula di numerosi finanziamenti finalizzati al sostentamento di un dignitoso tenore di vita della famiglia, in quanto il coniuge [REDACTED] (coniugato con la ricorrente dal 2004), titolare di ditta individuale operante nel settore della vendita al dettaglio di abbigliamento, non riusciva a garantire un'entrata sufficiente a fornire supporto costante alla gestione familiare [REDACTED]

[REDACTED]. Inoltre, il suddetto coniuge come rappresentato nella suddetta relazione, aveva contratto anch'egli numerosi debiti personali tra i quali figuravano arretrati per contributi Inps, imposte dovute all'Agenzia delle Entrate oltre a finanziamenti, pignoramenti dei conti correnti intestati all'attività, mancato rilascio di libretto assegni, verbali per violazioni codice della strada non pagati e affidati alla riscossione, che gli hanno impedito di gestire l'attività. Alla nascita del secondo e del terzo figlio, [REDACTED], personalmente, il [REDACTED] dichiarava di aver cercato di pagare le rate di tutti i finanziamenti fino all'agosto 2016; a partire dal mese successivo alla nascita della bambina, non ha potuto pagare più nulla, ancorché dopo 11 mesi è nata l'altra figlia. La debitrice precisa che dal 01.01.2016 si è trasferita [REDACTED] in una casa in affitto, dove vive attualmente con la sua famiglia. In precedenza, dal matrimonio [REDACTED] aveva vissuto nella casa [REDACTED], a titolo di comodato gratuito, pagando le spese vive. Nel dicembre 2015, dichiara di aver lasciato l'abitazione in quanto apprendeva dell'esistenza di ipoteca sull'immobile, accesa dal suocero per fronteggiare i debiti della propria attività di lavoro autonomo, sempre nel campo dell'abbigliamento. D'accordo con il marito, [REDACTED], per una migliore gestione dell'economia familiare e per abbattere i costi

Gestore della Crisi Dott.ssa Federica Lillo

per raggiungere ogni giorno la sede di lavoro (circa 400 euro a mese tra pedaggi e carburante, non rimborsabili in quanto lavoratore autonomo). Inoltre, come dichiarato dalla debitrice nella predetta relazione, nel mese di giugno 2016, il marito ha dovuto lasciare il locale che aveva locato [REDACTED] per mancato pagamento degli affitti, cosa alla quale ha provveduto la Sig.ra [REDACTED] per evitare procedimenti giudiziari, e dall'anno 2016 al 2019 non ha più trovato lavoro. Nel 2019 ha lavorato come dipendente presso un'azienda edile, spostandosi all'estero e rientrando nel marzo 2020, per via della Pandemia da Covid - 19, perdendo quindi il lavoro. Successivamente, i coniugi hanno ricevuto sussidio statale (Naspi) per un anno e, cambiando attività, il marito ha iniziato progressivamente a reinserirsi nel mondo del lavoro. Attualmente ha 56 anni e lavora nel campo dell'edilizia, anche se il suo contributo al bilancio familiare resta limitato.

Lo stipendio della Sig.ra [REDACTED], come dichiarato, rappresenta dunque l'unica entrata mensile certa e costante, oltre agli assegni familiari ed a piccoli contributi alle spese che versa il marito con bonifico, quando ha la possibilità di farlo. Nell'ultimo semestre del 2024 il Sig. [REDACTED] ha dovuto affrontare un incremento delle spese d'impresa; pertanto, la Sig.ra [REDACTED] dichiara di aver ricevuto l'ultimo contributo mensile alle spese a settembre 2024 e, successivamente, solo un limitato aiuto da parte del cognato [REDACTED] nel mese di ottobre 2024.

In tabella, è esposto il reddito medio netto dichiarato dal Sig. [REDACTED] che, come si può evincere, è minimo e decisamente esiguo per contribuire con costanza alle spese familiari.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI [REDACTED]	
ANNO	REDDITO NETTO
2022	2.543,00
2023	3.417,00
2024	6.548,00
TOTALE	12.508,00

In ordine alla diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni si evidenzia che il legislatore, al c.2 dell'art. 69 C.C.I.I., ha previsto che *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*. Il regime di favore accordato al consumatore trova la sua ragione nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza che deve qualificare la sua condotta, quest'ultima dovendosi tradurre nell'assenza di colpa grave in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore verte. Tale aspetto è di cruciale importanza in quanto la disposizione chiarisce che l'accesso al piano debba essere negato esclusivamente al consumatore che abbia determinato colpevolmente o intenzionalmente la propria situazione di sovraindebitamento, purché si tratti di colpa grave.

Infine, è di rilevante importanza anche l'eventuale condotta negligente da parte degli istituti finanziari nella loro ponderazione della valutazione del merito creditizio del sovraindebitato, qualora si accerti che gli stessi abbiano per negligenza contribuito a far sorgere o ad aggravare lo stato di sovraindebitamento.

Nel caso di specie, le varie finanziarie e gli istituti di credito, avrebbero dovuto condurre analisi più approfondite ed effettuare idonee valutazioni nella concessione dei predetti prestiti, in quanto dalla consultazione delle banche dati, era di agevole conoscenza la coesistenza di altri contratti di finanziamento di importi complessivamente consistenti.

Gestore della Crisi Dott.ssa Federica Lillo

O.C.C. di Caserta Procedimento n.61/2024 del 16.01.2025 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202.2014

Per i finanziamenti richiesti, appare evidente che la Sig.ra [REDACTED] si sia eccessivamente esposta nei confronti del ceto finanziario poiché spinta «*da stringenti necessità familiari e non ludico-edonistiche*».

Infatti, l'indebitamento della Sig.ra [REDACTED] segue una progressione tipica, con nuovi finanziamenti accesi al fine di sostenere il peso dei precedenti. Considerando lo sviluppo sopra ricostruito e descritto, la diligenza nell'assunzione delle obbligazioni si traduce essenzialmente in un giudizio di prognosi postuma avente per oggetto la ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto. Nel caso di specie, si ritiene che tale giudizio debba sostanzarsi in una valutazione di sostenibilità del debito. Di conseguenza, la scrivente reputa di poter escludere la sussistenza della «*colpa grave, malafede o frode*» nell'indebitamento che, ex art. 69, c. 1, CCII, esclude che possa essere omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

5. GLI ACCERTAMENTI SVOLTI DAL GESTORE DELLA CRISI

La scrivente professionista, in qualità di Gestore della Crisi, presa visione dell'istanza per la nomina ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dalla Sig.ra [REDACTED] ha eseguito ricerche allo scopo di riscontrare la veridicità di quanto su esposto, presso le seguenti banche dati:

- Archivio della Centrale Rischi - Banca d'Italia;
- Sistema di informazione Creditizia gestito dalla CRIF;
- Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- Certificazione dei debiti Comune di Casagiove;
- Certificazione dei debiti Comune di Salerno (debiti inesistenti);
- Visura PRA;
- Buste paga Sig.ra [REDACTED];
- Certificazioni Uniche;
- Dichiarazione dei redditi 730 della debitrice e del coniuge;
- Visura catastale beni immobili di proprietà Sig.ra [REDACTED];
- Assegno unico – INPS;

6. IL PASSIVO E L'ATTIVO DEDOTTI

Alla luce di tutte le precedenti premesse e come risultante da accesso all'archivio dati in possesso della Banca d'Italia e della Crif, la Sig.ra [REDACTED] riportava «*sofferenze bancarie*» nei confronti dei seguenti istituti di credito:

- [REDACTED] Contratto di delegazione di pagamento identificato con il [REDACTED] con decorrenza dei pagamenti a partire [REDACTED] e ultima rata prevista al [REDACTED] con capitale iniziale n. 120 quote da euro [REDACTED] residuo in data [REDACTED]. Con la sottoscrizione di tale finanziamento, la Sig.ra [REDACTED] ha disposto altresì per il vincolo del trattamento di fine rapporto e qualsiasi altro emolumento e/o indennità alla stessa spettante in ragione della cessazione del rapporto di lavoro, destinando l'intero relativo importo in favore della finanziaria in ossequio alla disposizione dell'art. 43 del DPR 80.1950 mutuata dalle disposizioni contrattuali del prestito. Il credito di [REDACTED] derivando da un contratto di cessione del quinto, non è assistito da una causa di prelazione trattandosi, dunque, di un credito chirografario;

Gestore della Crisi Dott.ssa Federica Lillo

- [REDACTED] - Finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento avente [REDACTED] erogato in data [REDACTED] dell'importo di € [REDACTED] da rimborsare in n. 120 rate mensili di [REDACTED] cadauna; alla data odierna, ovvero [REDACTED] il debito residuo del finanziamento ammonta a [REDACTED]
- [REDACTED] vanta un credito nei confronti della Sig.ra [REDACTED] ammontante ad euro [REDACTED]. A quest'ultimo, quindi si somma il pignoramento dello stipendio per un importo di euro [REDACTED] per il credito vantato da [REDACTED] a seguito del giudizio avente [REDACTED] per un totale di eur [REDACTED]. In ultimo, in virtù della fusione del [REDACTED] d [REDACTED], la stessa vanta un ulteriore credito di eur [REDACTED]
- [REDACTED] vanta un credito nei confronti della Sig.ra [REDACTED] ammontante ad Euro [REDACTED] derivante dalla causa avente [REDACTED];
- [REDACTED] vanta un credito nei confronti della Sig.ra [REDACTED] ammontante ad Eur [REDACTED] derivante dalla causa avente [REDACTED]. Per atto a rogito del notaio [REDACTED], avente efficacia dal giorno [REDACTED] (ovvero alla data dell'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2504 bis, secondo comma, codice civile, se successiva), [REDACTED] si è fusa per incorporazione [REDACTED], società appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [REDACTED] artire dalla data sopraindicata e per effetto della fusione sopra descritta [REDACTED] è subentrata in continuità, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla fusione facenti capo a [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED] vanta un credito nei confronti della [REDACTED] di euro [REDACTED] erivante dal giudizio [REDACTED] di cui la debitrice attualmente sconta il pignoramento del quinto dello stipendio;

Il Gestore inoltre accertava l'ulteriore debitoria presso i seguenti Enti Pubblici:

- [REDACTED] vanta crediti relativi a multe non pagate, tasse automobilistiche, utenze e servizi non pagati riscossi dal [REDACTED] di cui è stata presentata adesione alla Definizione Agevolata nelle date 25.06.2023 e 21.07.2023, la prima comprendente rate trimestrali di circa [REDACTED] e la seconda comprendente rate trimestrali di circa 23,00 euro sino al 30.11.2027. Alla debitoria sopra descritta si aggiunge quella relativa ad una cartella esattoriale non rientrante nelle definizioni agevolate di eur [REDACTED]. Alla data di presentazione del Piano risultano debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata presentata il 25.06.2023 per un totale di euro 2.452,55.

Nel dettaglio, tali debiti fanno riferimento a:

- Regione Campania, tasse automobilistiche regionali, euro 432,20.

Gestore della Crisi Dott.ssa Federica Lillo

O.C.C. di Caserta Procedimento n.61/2024 del 16.01.2025 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202.2014

- Comune di Portici, polizia urbana, euro 365,28.
- Comune di Napoli, Servizio gestione sanzioni amministrative, euro 103,90.
- Comune di Portici, polizia urbana, euro 1.132,68.
- Comune di Maddaloni, polizia urbana, euro 104,88.
- Comune di Napoli, Servizio gestione sanzioni amministrative, euro 95,81.
- Comune di Napoli, Servizio gestione sanzioni amministrative, euro 108,90.
- Comune di Napoli, Servizio gestione sanzioni amministrative, euro 108,90.

Per quanto attiene alla Definizione Agevolata presentata in data 21.07.2023 il debito totale verso la Regione Campania, Tasse automobilistiche regionali ammonta ad euro 468,19, poi abbattuto a 432,20 e totalmente saldato in data 12.02.2025.

- **COMUNE DI CASAGIOVE** vanta crediti per canoni idrici e Tari relativi agli anni dal 2016 al 2024 per complessivi euro 8.512,46. In particolare per quanto attiene alla **tassa sui rifiuti**:
 - Avviso di accertamento di ufficio per omesso pagamento del 23.11.2021, anno d'imposta 2016, per euro 632,00;
 - Avviso di accertamento di ufficio per omesso pagamento del 24.11.2022, anno d'imposta 2017, per euro 688,00;
 - Avviso di accertamento di ufficio per omesso pagamento del 07.12.2023, anno d'imposta 2018, per euro 685,00;
 - Avviso di accertamento per omesso pagamento del 28.11.2024, anno d'imposta 2019, per euro 754,41.

A questi si aggiungono:

ANNO	IMP. DA PAGARE	IMP. VERSATO	IMP. COMPENSATO	IMP. RIMBORSATO	RESIDUO DA PAGARE
2024	€ 905,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 905,00
2023	€ 878,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 878,00
2022	€ 858,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 858,00
2021	€ 848,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 848,00
2020	€ 754,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 754,00
TOTALE	€ 4.243,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.243,00

Infine, deve aggiungersi la Tassa sui rifiuti riferita all'anno 2025 di euro **954,00**.

In particolare per quanto attiene ai **canoni idrici**:

ANNO	IMPORTO A RUOLO	IMPORTO DA PAGARE	IMPORTO VERSATO	RESIDUO DA PAGARE
2023	€ 302,01	€ 302,01	€ 0,00	€ 302,01
2022	€ 302,01	€ 302,01	€ 0,00	€ 302,01
2021	€ 302,01	€ 302,01	€ 0,00	€ 302,01
2020	€ 302,01	€ 302,01	€ 0,00	€ 302,01
2019	€ 302,01	€ 302,01	€ 0,00	€ 302,01
TOTALE	€ 1.510,05	€ 1.510,05	€ 0,00	€ 1.510,05

Gestore della Crisi Dott.ssa Federica Lillo

O.C.C. di Caserta Procedimento n.61/2024 del 16.01.2025 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202.2014

Quanto dettagliatamente esplicito si riassume nella seguente tabella:

SITUAZIONE DEBITORIA				
CREDITORE	N. FINANZIAMENTO	RESIDUO AL 2025	RATA MENSILE	GRADO
OCC		3.893,55		PREDEDUCIBILE
		18.931,00	309,00	CHIROGRAFARIO
		15.500,00	310,00	CHIROGRAFARIO
		33.532,34		CHIROGRAFARIO
		24.231,86		CHIROGRAFARIO
		8.980,43		CHIROGRAFARIO
		76.552,27	383,65	CHIROGRAFARIO
		3.209,74		CHIROGRAFARIO
		7.956,41		CHIROGRAFARIO
		1.510,05		CHIROGRAFARIO
TOTALE		190.404,10	1.002,65	

Il **patrimonio immobiliare** della Sig.ra [REDACTED] risulta privo di consistenza, come si evince da visura catastale. La Sig.ra [REDACTED] e la sua famiglia abitano in immobile in affitto [REDACTED], come si evince dal contratto di locazione di immobile ad uso abitativo con decorrenza dal 01.01.2016, per un canone annuo di euro **6.816,00**.

Per ciò che concerne **i beni mobili registrati**, da una visura richiesta all'Ente Aci-Pra, lo stesso riscontrava trasmettendo ispezione su CF. della Sig.ra [REDACTED] da cui risultavano, in data 14.04.2025, n. 2 autoveicoli targate [REDACTED] e [REDACTED] entrambi rottamati nei primi mesi del 2025, a causa della loro vetustà e del malfunzionamento irreversibile:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pertanto, non disponendo di altri autoveicoli per raggiungere il posto di lavoro, come da lei dichiarato le è stata regalata dalla sorella un'auto modello [REDACTED] di cui si allega libretto di circolazione.

La proponente, quindi, non dispone di beni né rendite se non del reddito derivante dal proprio lavoro.

7. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

La Sig.ra [REDACTED], stando ai dati raccolti e alle informazioni assunte, ha sempre operato secondo buona fede, e seppur ha adempiuto con sufficiente regolarità alle proprie obbligazioni, non ha mai subito protesti. A sostegno delle ragioni appena esposte possiamo fare riferimento alla visura CRIF del 21.03.2025. Ad ulteriore avallo di quanto affermato si ricorda che la Sig.ra [REDACTED] ha sempre cercato di pagare i debiti assunti e, infatti, ha provveduto a saldare per intero ed anticipatamente i debiti derivanti dalla Rottamazione quater.

I continui cambi di lavoro del Sig. [REDACTED] dettati da una generale crisi economica del paese, e la conseguente instabilità economica del nucleo familiare determinata, in particolar modo, dall'assenza della diligenza del "buon

Gestore della Crisi Dott.ssa Federica Lillo

O.C.C. di Caserta Procedimento n.61/2024 del 16.01.2025 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202.2014

padre di famiglia”, il trasferimento dell’abitazione e la necessità di affrontare il costo di un fitto unitamente al pagamento delle prime rate dei prestiti richiesti, sono state le principali cause del sovraindebitamento. La proponente successivamente non è stata più in grado, dunque, di far fronte con regolarità ai pagamenti, con gravi ripercussioni sulla qualità di vita dell’intero nucleo familiare. Gli elementi su esposti provano la diligenza del debitore che, nonostante la gravosa situazione, ha con fatica cercato di adempiere alle proprie obbligazioni con il reddito mensile e di sopperire all’insufficiente liquidità facendo ricorso ai finanziamenti personali. All’uopo solo un possibile intervento dello strumento di soluzione della crisi da sovraindebitamento qui richiesto può restituire al nucleo familiare quella serenità perduta e la possibilità di uscire da un difficilissimo momento non solo economico ma soprattutto psicologico.

8. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall’analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l’**inesistenza di atti in frode ai creditori** laddove la nozione di “*atti in frode*” si intende con valenza ingannevole e presuppone che la richiedente abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. È pertanto possibile evincere, dall’esame della documentazione depositata con la proposta di piano del consumatore e dalle informazioni riferite direttamente dall’istante, che la Sig.ra [REDACTED] non ha posto in essere atti in frode ai propri creditori e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle; purtroppo, la crisi economica e le vicissitudini familiari, nonché gli eventi contingenti, hanno determinato la crescita delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare che non hanno permesso alla debitrice di far fronte alle obbligazioni assunte in precedenza.

9. LA PROPOSTA

Alla stregua dell’ammontare del passivo, dell’attivo realizzabile, ed in considerazione dell’entità del fabbisogno personale e familiare, l’istante propone di mettere a disposizione dei creditori la somma di euro **€ 600,00 mensili per 8 anni e 6 mesi.**

Dall’esecuzione del piano di ristrutturazione i creditori della ricorrente riceveranno l’importo complessivo di euro 61.014,78, considerando una falcidia del 70% di tutti i crediti chirografari, in considerazione delle disponibilità finanziarie reali della ricorrente e dell’ammontare non esiguo della debitoria complessiva.

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI				
CREDITORE	DEBITO RESIDUO	RIDUZIONE	% DI SODDISFAZIONE	RIENTRO
OCC	3.893,55	-	-	3.893,55
[REDACTED]	18.931,00	70%	30%	5.679,30
[REDACTED]	15.500,00	70%	30%	4.650,00
[REDACTED]	33.532,34	70%	30%	10.059,70
[REDACTED]	24.231,86	70%	30%	7.269,56
[REDACTED]	8.980,43	70%	30%	2.694,13
[REDACTED]	76.552,27	70%	30%	22.965,68
[REDACTED]	3.209,74	70%	30%	962,92
[REDACTED]	7.956,41	70%	30%	2.386,92
[REDACTED]	1.510,05	70%	30%	453,02
	190.404,10			61.014,78

10. VALUTAZIONE RISPETTO ALL’IPOTESI LIQUIDATORIA

Pur se non espressamente previsto nel dato testuale dell’art. 68, c. 2, CCII, la scrivente ritiene doverose riportare delle brevi considerazioni rispetto all’alternativa liquidatoria ed osserva come la soluzione del piano di

Gestore della Crisi Dott.ssa Federica Lillo

O.C.C. di Caserta Procedimento n.61/2024 del 16.01.2025 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202.2014

ristrutturazione dei debiti del consumatore sia in ogni caso l'opzione migliore per il ceto creditorio, in quanto le utilità ricavabili da un'eventuale liquidazione del patrimonio, stante l'assenza di beni liquidabili, non porterebbe ad alcun soddisfacimento dei creditori. La soluzione di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore è risultata quella maggiormente soddisfacente per la massa creditoria, in alternativa di quella liquidatoria. Infatti, la soluzione della liquidazione appare inidonea sotto diversi profili:

- Assenza di beni da liquidare;
- Impossibilità di pignorare più di un quinto dello stipendio con conseguente prolungamento eccessivo dei tempi di soddisfacimento dei creditori.

In tale opera di valutazione, un ruolo di indubbio rilievo assumono le necessità della famiglia intese come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento l'ultima pubblicazione dell'ISTAT sulla spesa mediana mensile delle famiglie per ripartizione geografica (Italia, anno 2023) si assesta sui 3.581,14 euro.

Le entrate medie mensili della Sig.ra [REDACTED] di circa 2.693 oltre assegno unico messe in rapporto con le rate dei debiti e considerato l'ammontare delle spese pari ad € 2.053,00, fa emergere che la quota disponibile per far fronte ai propri impegni finanziari è pari ad 640 circa da abbattere ad un massimo di euro 600,00. Tale importo sarebbe idoneo a soddisfare la predetta rata mensile diretta al soddisfacimento della massa creditoria, consentendo anche di aver un discreto margine da accantonare per eventuali imprevisti, garantendo dunque la sostenibilità del piano.

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile e congruo.

11. RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

In assenza di una precisa e circostanziata previsione normativa di un limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie. Andrà dunque omologato il Piano qualora la dilazione di pagamento proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante, vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata. In sintesi, la ragionevolezza del termine di esecuzione della procedura di sovraindebitamento andrà vagliata tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta, che, nel caso di specie, induce ad un giudizio positivo. La soluzione così prospettata appare fattibile laddove si consideri che, nel caso di specie, il Piano si pone come alternativa ad una soluzione liquidatoria che si presenta priva di beni.

12. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA

Nel corso dell'esposizione che precede si è già dato atto della sostanziale adeguatezza ed attendibilità del corredo documentale alla domanda. In generale, va peraltro dato atto che la ricorrente si è mostrata totalmente disponibile e pienamente collaborativa nei confronti della scrivente, assecondando tutte le richieste del gestore. Preme altresì

Gestore della Crisi Dott.ssa Federica Lillo

precisare che la situazione debitoria accertata attraverso l'attività istruttoria dell'OCC è risultata solo parzialmente corrispondente a quella rassegnata dalla istante.

13. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO

Alla luce di quanto sopra riportato, considerato che:

- La ricorrente ha chiesto di destinare al soddisfacimento dei creditori quanto risulta essere disponibile dal reddito percepito al netto delle spese del fabbisogno familiare mensile;
- ai fini del perfezionamento della domanda di accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, lo scrivente gestore è tenuto a rilasciare un giudizio di completezza dei documenti richiesti dal CCII.

A conclusione della presente relazione ex art. 68 CCII e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto gestore della crisi

RILEVA CHE

- è stata esaminata la domanda di apertura della procedura di al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68 ss. CCII con le modalità in precedenza esposte;
- sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 69 CCII;
- è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili presso gli uffici tributari, l'anagrafe tributaria e le banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- l'elenco analitico del patrimonio del sovraindebitato, che viene ceduto ai creditori, appare completo;
- l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

ESPRIME

una valutazione positiva sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 69 CCII;

RITIENE

la ragionevole fattibilità del piano, poiché esso appare attendibile, sostenibile e coerente rispetto alla documentazione fornita a supporto e rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante, fondandosi su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

14. CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza della Sig.ra [REDACTED] rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello

Gestore della Crisi Dott.ssa Federica Lillo

O.C.C. di Caserta Procedimento n.61/2024 del 16.01.2025 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202.2014

squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità della famiglia ad una vita dignitosa e costruttiva che un eventuale pregiudizio al soddisfacimento dei creditori.

Ad avviso dell'esponente, ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Sussistono infatti i requisiti soggettivi e oggettivi, non consta il compimento di atti in frode, e la condotta della debitrice nell'assumere le obbligazioni non appare connotata da colpa grave, mala fede o frode. Anche la documentazione depositata dalla ricorrente è risultata completa, idonea ed attendibile.

San Prisco, li 23.07.2025

Il Gestore della Crisi

Gestore della Crisi Dott.ssa Federica Lillo

O.C.C. di Caserta Procedimento n.61/2024 del 16.01.2025 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202.2014

PIANO DI RIPARTO - RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE - SIG.RA PETRICCIONE MARILENA												
CREDITORI		OCC	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	BPER BANCA SPA	IFIS NPL INVESTING SPA	IFIS NPL INVESTING SPA (EX NEOS FINANCE SPA)	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	MB CREDIT SOLUTIONS SPA	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMUNE DI CASAGIOVE - TARI	COMUNE DI CASAGIOVE - CANONI IDRICI	TOTALE
TOTALE CREDITO		3.893,55	5679,3	4650	10059,702	7269,558	2694,129	22965,681	962,922	2386,923	453,015	61.014,78
PRIMA ANNUALITA'	1	600,00										600,00
	2	600,00										600,00
	3	600,00										600,00
	4	600,00										600,00
	5	600,00										600,00
	6	600,00										600,00
	7	293,55	30,00	30,00	50,00	50,00	20,00	100,00	5,00	20,00	4,00	602,55
SECONDA ANNUALITA'	8	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	9	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	10	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	11	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	12	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	13	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	14	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	15	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	16	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	17	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	18	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	19	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
TERZA ANNUALITA'	20	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	21	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	22	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	23	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	24	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	25	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	26	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	27	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	28	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	29	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	30	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	31	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
QUARTA ANNUALITA'	32	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	33	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	34	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	35	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	36	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	37	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	38	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	39	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	40	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	41	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	42	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	43	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
QUINTA ANNUALITA'	44	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	45	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	46	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	47	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	48	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	49	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	50	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	51	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	52	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	53	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	54	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	55	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
SESTA ANNUALITA'	56	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	57	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	58	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	59	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	60	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	61	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	62	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	63	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	64	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	65	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	66	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	67	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
SETTIMA ANNUALITA'	68	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	69	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	70	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	71	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	72	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	73	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	74	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	75	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	76	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	77	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	78	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	79	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
OTTAVA ANNUALITA'	80	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	81	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	82	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	83	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	84	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	73	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00	
	NONA ANNUALITA'	74	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00
		75	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00
		76	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00
		77	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00
		78	59,66	48,84	105,67	76,36	28,30	241,23	10,11	25,07	4,76	600,00
			3.893,55	5.679,30	4.650,00	10.059,70	7.269,56	2.694,13	22.965,68	962,92	2.386,92	453,02